



Comune di Sant'Onofrio

89843 – PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Via Raffaele Teti, 5 – Tel 0963/262088 – Fax 0963/262330 – C.F. 00311700793
sito web: www.comune.santonofrio.vv.it e-mail: comune@comune.santonofrio.vv.it

AREA AMMINISTRATIVA
PRESTAZIONI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 04 /Amm.va del 02.03.2021

**OGGETTO: Art.lo 66 Legge 23/12/1998 n. 448 e s.m.i.
Assegno Maternità-Elenco soggetti ammessi. Concessione anni 2019-2020.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI l'art. 66 della legge 23/12/1998 n. 448 e successive modifiche ed integrazioni che prevede la concessione di:

-Assegno Maternità;

VISTE le istanze di richiesta prodotte in atti dagli interessati, regolarmente istruite ed attestanti le situazioni economiche dei nuclei familiari, confrontate con la soglia del diritto stabilita dalla legge;

RICHIAMATO il Comunicato del Ministero del Lavoro pubblicato su G.U. n. 40 dell'18/02/2020 che rivaluta le provvidenze erogate dai Comuni relative all'assegno del nucleo familiare e di maternità, ai sensi dell'art/li 65 e 66, comma 4 della legge della legge 23/12/1998 e dell'art. 80, commi 4 e 11, della legge n. 388 del 23/12/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che sentenze giurisprudenziali hanno confermato la specifica tutela costituzionale, il diritto della tutela dell'infanzia e della genitorialità, per effetto degli artt. 29,30 e 31 della Costituzione e che sono a fondamento di assegni a sostegno della maternità e della famiglia;

RICHIAMATI inoltre:

-gli Accordi Euromediterranei stipulati tra la Comunità Europea e gli Stai terzi del Marocco, Algeria, Tunisia e Turchia, che prevedono la parità di trattamento nell'ambito della "sicurezza sociale" in favore di cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro e dei loro familiari;

-la Direttiva Europea n. 2011/98, ed in particolare l'art.12, che prevede il divieto di discriminazione e la parità di trattamento nella misura della "sicurezza sociale" in favore dei cittadini stranieri in

possesso dei un permesso di soggiorno per lavoro, o con autorizzazione al lavoro, e dei loro familiari;

RITENUTO per il principio di trattamento nell'ambito degli istituti di sicurezza sociale e orientamento giurisprudenziale prevalente, riconoscere l'assegno di maternità a cittadini extracomunitari non in possesso del titolo per lungo soggiorno;

RICHIAMATI:

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 159 del 05/12/2013: “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ed in particolare l'art. 13 “Revisione delle soglie”, che ha disciplinato il limite ISEE di riferimento per l'attribuzione dell'assegno, e l'art. 14 “Disposizioni transitorie finali”, che ha regolato la data di decorrenza e validità dell'indicatore ISEE;
- Il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014 di “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell'ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma3 del DPCM 5/12/2013, n.159”;
- Il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6.4.2019, di “Rivalutazione, per l'anno 2019, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità” con il quale è stato stabilito le variazioni degli importi degli assegni per il nucleo familiare e di maternità per l'anno 2019;
- Il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.2.2020, di “Rivalutazione, per l'anno 2020, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità” con il quale è stato stabilito le variazioni degli importi degli assegni per il nucleo familiare e di maternità per l'anno 2020;
- RILEVATO che i richiedenti sono in possesso di ATTESTAZIONE ISEE, valida per la richiesta della prestazione in oggetto in quanto rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 e attestante l'Indicatore ISEE;

Accertata la propria competenza in materia ;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto concedere i benefici agli aventi diritto e trasmettere telematicamente i dati necessari all'Inps che disporrà la effettiva liquidazione, con verifica di eventuali benefici concessi di trattamento previdenziale di maternità;

Atteso che la presente, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

DETERMINA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e da valere quale motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e s.m.i.

- 1) **CONCEDERE L'ASSEGNO PER MATERNITA'** ai soggetti che hanno fatto richiesta per gli anni 2019 e 2020, che hanno i requisiti anagrafici ed economici secondo le normative vigenti, ai sensi dell' art. 66 della legge 448/98 e s.m.i., nella misura indicata negli allegati

prospetti, facenti parte integranti e sostanziali della presente determina, come da contenuto distinte:

- MAT n° 202100300216 del 02/03/2021;
- MAT n° 202100300217 del 02/03/2021;

2) Dare atto che per la tutela della privacy prevista dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. l'elenco resta depositato presso l'Ufficio Segreteria- Prestazioni Sociali, attestandone parimenti, ai sensi del RGDP 2016/679, che il trattamento dei dati personali è imprtato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

3) Dare atto che nessun onere grava sul bilancio comunale dovendo gli assegni essere erogati dall'INPS.

4) Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 -bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

5) Trasmettere, per via telematica, i dati all'INPS con espresso riferimento a quanto esplicitato in essa, per le successive procedure di erogazione in capo all'INPS stesso.

6) Rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90 e s.m.i. che il responsabile del procedimento è il medesimo sottoscrittore del presente atto.

7) Di precisare che nei confronti del presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 113 della Costituzione, ricorso al TAR entro 60 gg. Oppure ricorso straordinario al P.D.R. entro 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione o piena conoscenza di esso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PAOLO PETROLO



Comune di Sant'Onofrio

89843 – PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Via Raffaele Teti, 5 – Tel 0963/262088 – Fax 0963/262330 – C.F. 00311700793
sito web: www.comune.santonofrio.vv.it e-mail: comune@comune.santonofrio.vv.it

AREA AMMINISTRATIVA
PRESTAZIONI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 04 /Amm.va del 2.3.2021

**OGGETTO: Art.lo 66 Legge 23/12/1998 n. 448 e s.m.i.
Assegno Maternità-Elenco soggetti ammessi. Concessione anni 2019-2020.**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Sant'Onofrio Lì 08.03.2021

Il Responsabile del Servizio

f.to Paolo Petrolo